

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II-bis N. 1

## PROPOSTA DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER LA VERIFICA DEI POTERI

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, FORLEO, RIVERA, MACCHERONI, PISCITELLO, SAPIENZA, BARZANTI, BIANCHINI, BORDON, CAFARELLI, CARDINALE, CERUTTI, CIABARRI, CIAFFI, CURSI, DOSI, FERRAUTO, INGRAO, ANGELO LAURICELLA, MARCUCCI, MAZZUCONI, PECORARO SCANIO, PIERMARTINI, PISICCHIO, LUIGI ROSSI, SAVINO, VISCARDI, ELIO VITO, WIDMANN, ZOPPI**

*Presentata il 18 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Regolamento della Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, nato circa trent'anni fa (dicembre 1962) è stato, come fisiologia vuole, superato dai lavori che doveva regolare.

Per limitarci all'esperienza ultima, la Giunta ha trovato difficoltà operative proprio perché lo strumento disciplinante non offriva risposte né certe né adeguate.

Sollecitati dalla nostra sensibilità e dall'autorevole invito della Presidenza della Camera, in occasione della relazione sul collegio Napoli-Caserta, denunciavamo la carenza della norma regolatrice i lavori della Giunta; ora, sorretti dalla co-

stanza di un impegno di civile risposta alla pressione delle esigenze istituzionali, ci onoriamo presentare un progetto di nuovo regolamento.

I punti di maggiore qualificazione, tra i 22 articoli di cui si compone il presente documento, sono:

1. una maggiore aderenza alle disposizioni del Regolamento della Camera riguardanti la Giunta delle Elezioni, abolendo tutti i riferimenti a disposizione non più in vigore. Si è quindi inclusa, all'articolo 2, la nomina e composizione della Giunta provvisoria (articolo 4 del Regolamento della Camera), e, all'articolo 9, l'avviso alle parti interessate, onde ot-

temperare al principio del contraddittorio previsto dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera;

2. il nuovo Regolamento, nell'intenzione dei proponenti, intende dare veste ufficiale ai Comitati di verifica sulle schede valide, finora affidati alla prassi, che costituiscono nella realtà il cardine delle operazioni di controllo effettuate dalla Giunta (articolo 8), per decidere in merito a ricorsi sulle graduatorie;

3. è stato ritenuto inoltre opportuno distinguere il Comitato di verifica dal Comitato inquirente (articolo 16), nominato solo in occasione di casi particolarmente gravi e complessi.

Non sono stati toccati, in quanto l'esperienza ne ha confermato la validità, gli articoli riguardanti:

i rapporti con l'autorità giudiziaria (articolo 10), che permettono il regolare svolgimento dell'attività della Giunta, in parallelo con l'azione giudiziaria, senza che l'interferenza tra le due azioni blocchi l'attività istituzionale;

la regolamentazione della seduta pubblica e dei relativi adempimenti (articoli 12-15). Le disposizioni ivi dettate non hanno infatti, nel corso delle ultime legislature, dato luogo a critiche o inconvenienti di sorta.

Oggetto di un particolare esame e approfondimento è stato l'argomento riguardante la disciplina delle incompatibilità.

In effetti, l'assoluta carenza di norme legislative aggiornate, e l'intrecciarsi di successive disposizioni non raccolte organicamente, hanno reso particolarmente difficile il lavoro della Giunta in questo settore.

Pur permanendo viva l'esigenza di una nuova normativa in materia, si è cercato (articoli 17-19):

di dare veste ufficiale al Comitato cui per prassi era demandata la fase istruttoria dell'esame delle cariche ricor-

perte dai deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Il coordinamento di tale Comitato è stato affidato al Vicepresidente anziano della Giunta, onde evitare gli inconvenienti derivanti da eventuali dimissioni del coordinatore per un giudizio difforme della Giunta, rispetto alle proposte formulate dal Comitato, e per stabilire la designazione con criterio oggettivo;

dopo approfondito esame, non si è ritenuto di adottare la disciplina contenuta nel progetto di regolamento del Senato, che, in caso di mancata opzione tra la carica giudicata incompatibile e il mandato parlamentare, attiva l'iter della contestazione in seduta pubblica. Si è preferito mantenere tutto il procedimento all'interno della Giunta, regolando però la richiesta di riesame del giudizio di incompatibilità, finora affidata alla prassi, con l'indicazione di precisi termini per l'opzione definitiva, onde evitare un ricorso improprio a questo istituto, al solo fine di prolungare lo stato di incompatibilità.

Per il resto, si è conservato buona parte dell'articolato<sup>5</sup> dell'attuale Regolamento interno, apportando solo lievi variazioni intese a renderne le disposizioni più aderenti all'effettivo svolgersi del lavoro della Giunta.

Sono ovviamente rimaste inalterate le disposizioni derivanti dal Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), non essendo al momento intervenuta alcuna modifica che coinvolga direttamente l'attività di verifica condotta dalla Giunta.

Ci auguriamo che la Giunta per il Regolamento della Camera, al cui giudizio la presente proposta di regolamento è sottoposta, possa dare atto dell'impegno e della serietà di intenti dei proponenti, testimoni istituzionali della presente stagione delle riforme, occasione indilazionabile di collegamento organico coi cittadini, finalmente protagonisti.

PROPOSTA  
DI REGOLAMENTO PARLAMENTARE  
PER LA VERIFICA DEI POTERI

## ART. 1.

1. La Giunta delle Elezioni giudica dei titoli di ammissione dei componenti della Camera dei deputati e delle cause di illeggibilità e di incompatibilità determinatesi all'inizio e nel corso della legislatura.

2. La Giunta, ai fini della verifica, può disporre la revisione dei risultati elettorali delle singole sezioni; il controllo delle schede bianche, nulle e contestate; la revisione delle schede valide al fine di giudicare sulla fondatezza dei ricorsi.

## ART. 2.

1. La Giunta provvisoria è convocata dal Presidente provvisorio della Camera nel corso della prima seduta.

2. La Giunta provvisoria è costituita dai deputati membri della Giunta delle Elezioni della precedente Camera, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

## ART. 3.

1. La Giunta delle Elezioni si riunisce entro 24 ore dalla sua nomina, per invito del Presidente della Camera, sotto la presidenza provvisoria dell'anziano come deputato e, in caso di pari anzianità, del maggiore di età, e procede immediatamente alla propria costituzione, eleggendo un presidente, due vicepresidenti e tre segretari.



ogni circoscrizione, un prospetto contenente:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti di lista ed individuali, nonché delle schede nulle, contestate o bianche, secondo il verbale dell'Ufficio centrale;

b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano stati ricorsi, ed un riassunto di questi;

c) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati all'Ufficio centrale e di quelli pervenuti direttamente alla Camera;

d) le eventuali osservazioni sollevate in merito ai voti di lista ed individuali, nel corso del controllo preliminare dei dati elettorali compiuto dagli uffici della Camera.

2. I prospetti sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta.

3. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi grado addetti all'Ufficio di Segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai deputati.

#### ART. 6.

1. La Segreteria della Camera, ai termini dell'articolo 87 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, respinge al mittente qualsiasi atto, documento o stampato relativo alle elezioni che le pervenga oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione.

2. I ricorsi devono essere sottoscritti con firma autenticata.

3. La norma di cui al comma 2 si applica ad ogni proclamazione di un deputato subentrante nel corso della legislatura.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

#### ART. 7.

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun membro per turno, in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, i verbali delle elezioni per riferirne alla Giunta.

2. I documenti relativi alle circoscrizioni che non possano essere assegnate con il criterio di cui al comma 1, sono affidati dal presidente a relatori di altra circoscrizione.

3. Nessun deputato può essere relatore del Collegio in cui è stato proclamato.

#### ART. 8.

1. Il relatore, presi in esame i documenti della circoscrizione e gli eventuali ricorsi, propone la convalida dell'elezione dei singoli deputati appartenenti alla circoscrizione stessa. Ove non creda di proporre la convalida, invita la Giunta a nominare un Comitato di verifica sulle schede valide, con compiti referenti, per giudicare sulla fondatezza del ricorso.

2. Il deputato proclamato nel Collegio all'esame del Comitato di verifica può chiedere di essere esonerato dal farvi parte.

#### ART. 9.

1. La Giunta, esaminati i ricorsi istruiti dal relatore del Collegio, respinge i ricorsi manifestamente infondati.

2. Qualora lo ritenga necessario, la Giunta accoglie la proposta del relatore di effettuare un sondaggio sulle schede valide per giudicare sulla fondatezza del ricorso.

3. Ove dal sondaggio di cui al comma 2 emergano elementi tali da fare ritenere pregiudicate le posizioni in graduatoria di uno o più deputati o candidati, la Giunta ne dà comunicazione sia agli autori del ricorso sia a tutti gli interessati, dando loro venti giorni per la presentazione di ulteriori documenti o memorie.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, e dopo aver proceduto alla verifica parziale o integrale del Collegio, la Giunta propone alla Camera la convalida o la contestazione dell'elezione.

#### ART. 10.

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette, tramite la Presidenza della Camera, gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la convalida.

2. Ove peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non influiscano in maniera determinante sulla validità della elezione, può procedere alla convalida nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

#### ART. 11.

1. Su ciascuna elezione la Giunta delibera a maggioranza.

2. In caso di parità di voti, la decisione si intende per la convalida.

3. Se l'elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione alla Presidenza della Camera.

4. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, il presidente lo sostituisce con altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Giunta stessa.

5. I relatori, previo consenso del presidente, possono richiedere, per mezzo della Presidenza della Camera, a qualsiasi autorità i documenti e gli atti che ritengano necessari.

## ART. 12.

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il presidente fissa il giorno per la discussione pubblica, e ne è dato annuncio con apposito avviso comunicato alle parti e affisso nell'atrio del Palazzo. Dal giorno dell'affissione a quello della discussione debbono passare non meno di dieci giorni interi.

## ART. 13.

1. In caso di contestazione, le parti possono presentare nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno precedente la discussione pubblica. Trascorso questo termine, non possono essere ammessi altri documenti. Le parti possono prendere visione presso la Segreteria della Giunta degli atti e delle proteste contenuti nei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

2. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Sui detti documenti non è ammessa discussione.

## ART. 14.

1. Tutte le elezioni contestate debbono essere discusse davanti alla Giunta in seduta pubblica.

2. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità riconosciuti dalla Giunta con l'unanimità dei presenti, si può prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta dell'annullamento dell'elezione deve sempre essere presentata alla Camera con relazione stampata.

## ART. 15.

1. La data stabilita per la discussione pubblica non può essere differita, tranne casi di forza maggiore.

2. L'udienza per la discussione pubblica si apre con un'esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Dopo di lui parla un solo rappresentante di ciascuna delle parti. È consentita una breve replica.

3. Il presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza.

4. I deputati non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

5. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre ventiquattr'ore. La decisione è subito dopo comunicata dal presidente in udienza.

6. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i membri della Giunta che siano stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

7. Nell'ipotesi in cui la decisione sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 13.

8. La relazione scritta sull'elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata alla Camera entro venti giorni dalla decisione definitiva.

#### ART. 16.

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limite dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. È facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine indicato al comma 2, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente della Camera, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonché ricorrere a consulenze tecniche.

ART. 17.

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione da parte degli Uffici circoscrizionali o nazionale, ovvero dalla proclamazione effettuata direttamente dal Presidente della Camera, i deputati sono tenuti a trasmettere alla Giunta delle Elezioni l'elenco delle cariche e uffici da essi ricoperti.

2. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche che vengono successivamente a rivestire.

3. La Giunta procede anche d'ufficio, in caso di omessa dichiarazione del deputato.

4. La Giunta nomina un Comitato incaricato dell'esame preliminare delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

5. Coordinatore del Comitato è il Vicepresidente anziano della Giunta, che conserva tale carica per tutta la durata della legislatura.

6. Quando la Giunta accerta l'incompatibilità, ne informa il Presidente della Camera, ai fini della comunicazione all'interessato per l'opzione da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.

ART. 18.

1. L'opzione per il mandato parlamentare è valida se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dalle funzioni inerenti alla carica stessa.

2. La Giunta, accertata la tempestività della opzione, prende atto della relativa dichiarazione di dimissioni dalla carica.

## ART. 19.

1. Ove il deputato invitato ad optare ritenga che il giudizio di incompatibilità della Giunta sia fondato su presupposti errati o non rispondenti alla normativa in vigore, può, nel termine di trenta giorni, chiedere un riesame motivato della carica giudicata incompatibile.

2. La Giunta può o ritornare sulla sua decisione, in base alla documentazione prodotta, o confermare il giudizio di incompatibilità.

3. Se il giudizio di incompatibilità viene confermato, il Presidente della Giunta, apprezzate le circostanze, propone al Presidente della Camera un termine di dieci giorni per l'opzione definitiva.

4. Se non vi è richiesta di riesame, il termine di opzione rimane di trenta giorni.

5. In caso di mancata opzione, la Giunta dichiara il deputato decaduto dal mandato parlamentare, e l'Assemblea ne prende atto senza votazione.

## ART. 20.

1. La Giunta può ritornare su decisioni già assunte in tema di cariche dichiarate incompatibili o compatibili se un intervento giurisprudenziale, specifico e successivo, sia tale da sovvertire i criteri adottati dalla Giunta in sede di prima decisione.

## ART. 21.

1. L'esame delle elezioni generali deve essere compiuto entro diciotto mesi dall'inizio della legislatura.

2. Nel caso che la verifica non possa essere conclusa entro tale termine, il Presidente della Giunta può rivolgere al Presidente della Camera una richiesta motivata di proroga.

ART. 22.

1. Le decisioni della Giunta sono pubblicate nel « Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari ».